

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

L'anno duemilaquattro il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 12,00 in Roma, Via C. Corvisieri n. 2

con la presente scrittura privata i sottoscritti:

- Rispoli Oriana, nata a Roma il 25 giugno 1964, ed ivi residente in via C. Corvisieri, 2 – 00162; libera professionista; Codice Fiscale: RSP RNO 64H65 H501Z
- Mastruzzo Antonino, nato a Caltagirone (CT) il 29 agosto 1963, e residente in Lucca, via di S. Lucia 19 – 55100; docente universitario; Codice Fiscale: MST NNN 63M29 B428E
- Cruciani Valerio, nato a Roma il 29 agosto 1977 ed ivi residente, in via Siderno, 22 – 00178; libero professionista; Codice Fiscale: CRC VLR 77M29 H501Y
- Pegan Paola, nata a Roma il 18 febbraio 1964, ed ivi residente in via Mario Musco, 16 - 00147; pianista e docente di pianoforte; Codice Fiscale: PGN PLA 64B58 H501H
- Ceccarelli Paxton Romeo, nato a Roma il 3 febbraio 1945, ed ivi residente in via Cavizzana, 78 - 00124; docente di filosofia; Codice Fiscale: CCC RMO 45B03 H501Y

Tutti cittadini italiani maggiorenni e di buona condotta morale e civile, convengono e stipulano quanto segue:

1. E' costituita fra i predetti L'ASSOCIAZIONE CULTURALE denominata "Nuove Tendenze".

2. La sede, la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita sociale sono stabiliti nello Statuto Sociale, costituito da n. 17 articoli che, letto ed approvato, viene allegato al presente atto in modo da farne parte integrante e sostanziale.

3. Le persone che hanno stipulato il presente Atto Costitutivo assumono la qualifica di "SOCIO FONDATORE" dell'Associazione Culturale.

4. A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati:

-Presidente Oriana Rispoli

-Consigliere Antonino Mastruzzo

-Consigliere Valerio Cruciani

Tutti i nominati dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Rispoli Oriana _____

2. Mastruzzo Antonino _____

3. Cruciani Valerio _____

4. Pegan Paola _____

5. Ceccarelli Paxton Romeo _____

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVE TENDENZE"

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Roma, via C. Corvisieri, 2 l'Associazione culturale denominata "Nuove Tendenze", di seguito denominata Associazione.

Art. 2

Finalità

1. L'Associazione ha lo scopo di realizzare iniziative legate a ogni forma di espressione artistica; promuovere attività culturali con ogni mezzo, compresa la realizzazione di eventi spettacolari; diffondere contenuti culturali; favorire il legame tra patrimonio culturale e territorio; promuovere la valorizzazione dei beni culturali, offrire sussidi didattici e strumenti per la conoscenza culturale; realizzare studi, ricerche e pubblicazioni relativi ai vari ambiti storico-artistici; inoltre di coordinare l'attività propria con quella di altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati per perseguire uno scopo comune di promozione della cultura in ogni sua forma e manifestazione, in rapporto con gli sviluppi e le tendenze culturali in atto nella società.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, essa potrà altresì aggregarsi con altri organismi per rendere più efficace la propria azione nonché partecipare a consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alla proprie.

2. L'Associazione ha durata illimitata, è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3

Soci

1. Sono soci coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e la cui richiesta di adesione all'Associazione è accolta dal Consiglio direttivo. I soci si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

a) sono soci fondatori coloro che si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione e cioè: Oriana Rispoli, Antonino Mastruzzo, Valerio Cruciani, Paola Pegan e Romeo Ceccarelli Paxton, i quali hanno diritto di voto nelle assemblee.

b) sono soci ordinari coloro che faranno domanda e saranno ammessi a far parte dell'Associazione. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee.

c) sono soci sostenitori coloro che faranno domanda e saranno ammessi a far parte dell'Associazione, con un ruolo di sostegno economico più spiccato rispetto ai soci ordinari. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee, e hanno facoltà di sottoporre al Consiglio direttivo, sotto forma di elaborato scritto, propri progetti, attività o iniziative che intendessero sviluppare attraverso l'Associazione, cedendo con questo ad essa gli eventuali diritti economici derivanti dalla realizzazione di detti progetti, attività o iniziative.

d) sono soci onorari coloro che, aderendo positivamente alla proposta dell'Associazione, verranno nominati tali dal Consiglio direttivo, per essersi resi benemeriti in campo nazionale e internazionale per i loro meriti artistici. Essi hanno voto consultivo, ma non deliberativo, nelle assemblee.

2. I soci fondatori e ordinari dovranno versare una quota associativa che ogni anno sarà stabilita dal Consiglio direttivo. I soci sostenitori si impegneranno a versare annualmente una quota associativa maggiore, sempre stabilita dal Consiglio direttivo,

a supporto delle attività realizzate dall'Associazione in linea con le finalità espresse nel presente Statuto.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; morte; indegnità deliberata dal Consiglio direttivo.

4. L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

5. Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per atto tra vivi.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere compiti preventivamente concordati e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare alle scadenze prefissate le rispettive quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente e direttore artistico,
- il Vicepresidente,
- l'Assemblea dei soci fondatori,
- il Consiglio direttivo,
- il Segretario,
- il Tesoriere,
- l'Assemblea generale.

Nessuna carica sociale è retribuita. Può essere corrisposta un'indennità a titolo di rimborso spese a coloro che in modo continuativo ed intensivo si dedichino alla organizzazione culturale e tecnica od amministrativa dell'associazione.

Art. 6

Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione rimane in carica cinque anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

2. Il Presidente è nominato dai Soci Fondatori, per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

3. Il Presidente si assume il ruolo di direttore artistico dell'Associazione, e come tale dà l'indirizzo alle attività culturali della stessa, impostando e coordinando le manifestazioni cui l'Associazione dà vita.

4. Al Presidente vengono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compreso quello di incassare somme per qualsiasi importo. Al Presidente spetta la firma sociale.

5. Il Presidente è membro permanente del Consiglio direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e delle assemblee.

6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

7. In caso di sua assenza o di impedimento, potrà delegare temporaneamente alcune sue funzioni al Vicepresidente, nominato tra i soci fondatori.

Art. 7

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, e viene da questi nominato ogni anno tra i soci fondatori.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni attribuitegli dal Presidente.

Art. 8

Assemblea dei soci fondatori

1. L'Assemblea dei soci fondatori è formata dai soci fondatori dell'Associazione, nominati nell'art. 3 del presente Statuto.

2. All'Assemblea dei soci fondatori spetta:

- l'approvazione definitiva del programma di attività proposto dal Consiglio direttivo,
- l'approvazione o il rifiuto di eventuali proposte di modifica dello Statuto avanzate dall'Assemblea dei soci.

3. A ciascun singolo socio fondatore spetta la facoltà di proporre progetti, attività e iniziative al Consiglio direttivo, che dopo averli valutati stabilisce se sottoporli all'Assemblea dei soci fondatori per una definitiva approvazione.

4. Il programma di attività, l'approvazione di modifiche allo Statuto e la selezione di progetti culturali proposti all'attenzione dei soci fondatori verranno votati e potranno essere approvati all'unanimità o a maggioranza semplice dei soci fondatori, sempre che di tale maggioranza faccia parte anche il Presidente.

Art. 9

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito da tre membri. Il Presidente è membro permanente del Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica un anno, allo scadere del quale l'Assemblea dei soci elegge i due membri elettivi del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo nomina il Segretario.

3. Al Consiglio direttivo spettano l'organizzazione e la disciplina dell'Associazione, la supervisione sull'elaborazione annuale del bilancio consuntivo da parte del Tesoriere, la nomina del Segretario e del Tesoriere, le nomine dei soci onorari, la

fissazione delle quote sociali per i soci e l'assunzione di tutti quei provvedimenti che non sono di competenza dell'Assemblea generale o degli altri organi dell'Associazione.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, oppure e-mail con avviso di ricevimento).

5. La convocazione del Consiglio direttivo può avvenire anche su richiesta di almeno uno dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

6. Il Consiglio direttivo ha facoltà di valutare, discutere ed eventualmente selezionare in vista di una futura loro realizzazione, i progetti culturali d'interesse dell'Associazione, proposti sotto forma di elaborato scritto o dai singoli soci sostenitori in regola con il versamento delle quote, o dai singoli soci fondatori. Tali progetti, se giudicati interessanti, verranno quindi trasmessi dal Consiglio direttivo all'Assemblea dei soci fondatori per una loro definitiva approvazione.

7. Il Consiglio direttivo può nominare esperti di comprovata perizia, per lo svolgimento di compiti particolari di carattere tecnico-scientifico, limitati nel tempo.

Art. 10

Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 11

Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

2. Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

- con la supervisione del Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre annualmente all'Assemblea generale corredandolo di tutti i documenti giustificativi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo.
- si occupa della parte amministrativa dell'Associazione.

Art. 12

Assemblea generale

1. L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, e dai soci ordinari e sostenitori in regola con i versamenti delle rispettive quote associative.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail con avviso di ricevimento).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.

5. Per la regolare costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci, ma essa si reputerà regolarmente costituita qualora entro un'ora dalla prima convocazione non si dovesse raggiungere detto numero, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio consuntivo,
- eleggere i nuovi membri del Consiglio direttivo per la sostituzione dei membri uscenti.

9. L'Assemblea ha facoltà di proporre modifiche allo Statuto dell'Associazione, sottoponendole al giudizio dell'assemblea dei soci fondatori.

Art. 13

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- contributi ed oblazioni, offerti da singoli cittadini;
- sponsorizzazioni da parte di enti o da aziende private;
- proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità delle associazioni culturali.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/86, e nel rispetto di tutte le formalità richieste l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito

di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà anche accettare spontanee offerte di denaro da parte dei soci, di altre persone fisiche e di enti pubblici e privati, come anche potrà accettare modeste donazioni.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

2. I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Presidente.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, o in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal Vicepresidente da questi nominato.

4. L'associazione risponde solo nei limiti del fondo comune; è esclusa ogni responsabilità individuale dei soci e di chi agisce per l'Associazione per impegni presi dall'Associazione stessa.

Art. 14

Bilancio

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere e con la supervisione del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 15

Regolamento dell'Associazione

1. Sarà facoltà del Presidente, qualora egli lo ritenga opportuno, predisporre con l'assistenza del Segretario l'elaborazione di un regolamento interno all'Associazione, volto a stabilire le modalità della gestione organizzativa nonché l'utilizzo di strumenti, locali, spazi, attrezzature, apparecchiature tecnologiche e di quant'altro verrà messo a disposizione dell'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 16

Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza semplice dei soci fondatori. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa essa avvenga il patrimonio associativo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge.

Art. 17

Ordinamento dell'Associazione e norme di rinvio

1. Tutte le norme relative all'ordinamento dell'Associazione sono contenute nel presente Statuto, composto di n. 17 articoli. Per quanto non previsto dallo Statuto si

applicano le norme del Codice Civile e si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Rispoli Oriana_____

Mastruzzo Antonino_____

Cruciani Valerio_____

Pegan Paola_____

Ceccarelli Paxton Romeo_____